



COMUNE DI ASTANO

C.c.p. 69-1481-7

Tel. 091 608 15 33 - Fax 091 608 31 05 - E-mail: municipio.astano@bluewin.ch

Astano, 14 dicembre 2021

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2022

La Gerenza di Astano,

- visto l'articolo 192 della Legge Organica Comunale
- visto l'art. 322 della Legge Tributaria
- ritenuto qualsiasi disposto di legge in senso applicabile
- con risoluzione n° 461/2021 del 14 dicembre 2021

STABILISCE:

1. L'imposta comunale per l'anno 2022 è riscossa tramite il centro cantonale d'informatica.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura non eccedente il 90% dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta. La quarta rate è il conguaglio.
3. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
4. I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:
(riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT)

a) <u>richiesta d'acconto</u>	<u>termine di pagamento</u>
totale dell'acconto:	30 aprile 2022

oppure:

1.a rata:	esigibile dal 1.04.2022	30 aprile 2022
2.a rata:	esigibile dal 1.06.2022	30 giugno 2022
3.a rata:	esigibile dal 1.08.2022	31 agosto 2022

- b) **rata a conguaglio** a partire dal 2023, alla data d'intimazione del conteggio


5. L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del DE concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2022, pubblicato sul BU n° 43 del 12 novembre 2021.
6. Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta (compresi interessi) al contribuente possono essere messe a carico del contribuente.
Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
7. Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo del 2,5 %, anche in caso di reclamo o ricorso.
Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.



8. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (riservato l'art. 16 LPAm).
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
9. Pubblicata all'albo comunale il: **15 dicembre 2021**



Stefano Besomi
gerente



Pietro Dolci
segretario